



COMUNE DI ISTRANA

Provincia di Treviso

DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

SOMMARIO

- Art. 1 – Principi generali e finalità
- Art. 2 – Caratteristiche del servizio
- Art. 3 – Organizzazione del servizio
- Art. 4 – Servizi di trasporto aggiuntivi
- Art. 5 – Modalità di utilizzo del servizio – comportamento a bordo
- Art. 6 – Responsabilità
- Art. 7 - Accompagnatore
- Art. 8 – Modalità di adesione al servizio
- Art. 9 – Tariffe e modalità di pagamento della tariffa
- Art. 10 – Mancato pagamento della tariffa
- Art. 11 – Rinuncia al servizio e rimborsi
- Art. 12 – Richiami e sanzioni
- Art. 13 – Reclami
- Art. 14 - Riferimenti normativi
- Art. 15 – Pubblicità

ART. 1 - Principi generali e finalita'

Il servizio è rivolto a favorire il pieno adempimento dell'obbligo scolastico, nonché ad agevolare il compito educativo delle famiglie, così come stabilito dalla Legge Regionale 02.04.1985, n. 31 e successive modificazioni.

Il servizio è basato su criteri di qualità, economicità, efficacia ed efficienza ed è attuato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

La presente disciplina stabilisce le modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni che frequentano le scuole primarie e secondarie di I° grado; fissa i criteri per la determinazione delle tariffe e dispone le modalità di adesione al servizio e di pagamento da parte degli utenti

ART. 2 – Caratteristiche del servizio

Nell'ambito del diritto allo studio, l'Ufficio Scuola del Comune di Istrana organizza un servizio di trasporto collettivo che consiste nel trasportare, a mezzo scuolabus, gli alunni dalle fermate distribuite nel territorio comunale fino ai plessi scolastici e viceversa.

Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato e garantito per consentire a tutti i bambini di frequentare la scuola più vicina alla loro abitazione, secondo percorsi specifici di andata e ritorno con l'individuazione di punti di raccolta (fermate) determinati, siti il più vicino possibile a casa ed in luoghi non pericolosi, fermo restando che non potranno essere percorse strade private e strade che non consentano il transito e le manovre degli scuolabus.

Il servizio di trasporto scolastico è rivolto a tutti gli alunni che frequentano le scuole primarie e secondaria di 1^a grado.

Il Comune di Istrana eroga il trasporto scolastico per mezzo di un servizio dato in appalto a imprese esterne a seguito di indizione di gara d'appalto.

Il servizio di trasporto è assicurato per tutta la durata dell'anno scolastico, secondo gli orari delle normali attività didattiche comunicati dall'Istituto Comprensivo di Istrana. In caso di sciopero degli addetti al trasporto scolastico, sarà cura del Comune segnalare alle scuole la data dello stesso.

In caso di sciopero del personale scolastico il servizio verrà garantito ai normali orari scolastici salvo diversa comunicazione. Il servizio di trasporto scolastico non è previsto nei giorni dedicati agli esami di fine anno.

ART. 3 - Organizzazione del servizio

Il trasporto viene effettuato dal punto di raccolta (fermate) alla scuola e ritorno secondo gli orari determinati annualmente in base ai percorsi. I percorsi sono preventivamente concordati con l'Ufficio Scuola e la ditta incaricata dell'appalto, ed eventualmente anche con il Comando di Polizia Municipale sul piano della sicurezza dei medesimi per la tutela dei minori interessati, così come qualunque variazione di percorsi e/o fermate che, in corso d'anno, potrebbe rendersi necessaria.

All'inizio di ogni anno scolastico il trasporto avverrà di norma lungo gli itinerari e con le fermate localizzate l'anno scolastico precedente, ma gli stessi potranno essere opportunamente modificati in base agli iscritti. Informazioni sulle fermate sono disponibili presso l'Ufficio Scuola. L'Ufficio Scuola, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza, provvede a definire la localizzazione delle fermate in collaborazione con l'impresa appaltatrice lungo gli itinerari,

considerando:

- l'organizzazione del servizio e in particolare delle risorse umane e dei mezzi in dotazione;
- i tempi necessari a percorrere i singoli itinerari;
- le esigenze di sicurezza;
- la localizzazione degli utenti lungo gli itinerari, cercando di individuare, per quanto possibile, fermate comuni per più alunni che siano distanti almeno 400 metri l'una dall'altra, (salvo le case sparse e/o con viabilità d'accesso inadeguata, per le quali l'Ufficio Scuola deciderà di volta in volta) e cercando di evitare, per quanto possibile, che la fermata sia collocata sul lato sinistro rispetto alla direzione di marcia dello scuolabus.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di valutare i singoli casi, individuando soluzioni alternative per la salvaguardia del diritto dell'utenza, qualora ricorrano situazioni di evidente antieconomicità o di difficoltà organizzativa nell'erogazione del servizio ordinario, promovendo e concludendo accordi con l'utenza interessata.

Il percorso degli scuolabus si snoda principalmente all'interno del territorio comunale, ma può prevedere sconfinamenti motivati dalla necessità di percorrere i tragitti più brevi e vantaggiosi per il servizio.

Al momento dell'iscrizione i genitori (o le persone esercenti la potestà genitoriale) possono richiedere il trasporto dell'alunno ad una fermata diversa da quella prossima al luogo di residenza. La richiesta va inoltrata per iscritto e va motivata. L'opzione è accolta solo se non comporta disagio o modifica sostanziale dei percorsi.

Prima dell'inizio dell'anno scolastico o comunque antecedentemente l'avvio del servizio, i genitori (o le persone esercenti la potestà genitoriale) sono informati sugli orari di partenza e arrivo e sul punto di raccolta (fermata). A richiesta possono essere comunicati uno o più recapiti telefonici (oltre a quello dell'Ufficio Scuola) cui fare riferimento per eventuali comunicazioni urgenti in merito al servizio. Gli orari del servizio sono prestabiliti e tengono conto dell'esigenza dell'intera collettività e non del singolo utente.

ART. 4 - Servizi di trasporto aggiuntivi

Realizzata la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse disponibili, può organizzare anche al di fuori del territorio comunale servizi di trasporto tendenti a favorire la partecipazione ad iniziative didattico-educative extrascolastiche ed a competizioni sportive, approvate dagli organi scolastici o per altre iniziative organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, rivolte ai ragazzi in età della scuola dell'obbligo.

ART. 5 - Modalità di utilizzo del servizio — comportamento a bordo

Durante il servizio, gli autisti sono tenuti a trattare gli utenti con rispetto e cortesia, nonché al massimo rispetto delle regole del Codice della Strada.

Per l'utilizzo del servizio gli alunni devono:

- mantenere la fila fino allo scuolabus e sedersi sul posto assegnato;
- stare sempre seduti fino alla propria fermata;
- non sporgersi dai finestrini e non gettare oggetti;
- non danneggiare i sedili o altre parti dello scuolabus;
- mantenere un comportamento corretto, evitando di dare disturbo al conducente;
- evitare atti che possano comportare pericoli per sé e per gli altri;
- tenere un comportamento rispettoso degli altri utenti, evitando atteggiamenti

- prepotenti o maleducati;
- evitare schiamazzi;
- ascoltare e rispettare le disposizioni del conducente e di eventuali accompagnatori.
- dopo la discesa, rimanere fermi ed attendere che il mezzo sia ripartito prima di spostarsi o di attraversare la strada.

In caso di comportamento scorretto il responsabile comunale del servizio che ne venga a conoscenza segnalerà per iscritto il fatto ai genitori dell'utente.

In caso di ripetizione dei comportamenti scorretti, ferma la responsabilità civile a carico dei genitori ai sensi di quanto previsto all'articolo 2048 del codice civile, l'alunno rimarrà temporaneamente escluso dal servizio, con atto scritto e comunicato ai genitori a decorrere dal secondo giorno successivo al ricevimento della comunicazione; in questo caso non si effettuerà alcun rimborso della tariffa pagata.

I danni causati agli automezzi o agli altri utenti o a terzi a causa del comportamento scorretto degli utenti minori saranno risarciti dai genitori (o dagli esercenti la potestà genitoriale) degli utenti colpevoli.

L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali accadimenti che si dovessero verificare, a carico dell'utente (inteso come soggetto attivo e passivo rispetto all'evento) prima della salita sul mezzo di trasporto scolastico o dopo la discesa dallo stesso.

ART. 6 - Responsabilità

La responsabilità del personale operante sullo scuolabus e del Comune di Istrana decorre dal momento in cui i bambini salgono sull'automezzo e termina con la discesa degli stessi davanti alla scuola o alla fermata.

Non può essere attribuita alcuna responsabilità all'autista o all'accompagnatore per fatti antecedenti alla salita sul veicolo o successivi alla discesa dallo scuolabus.

E' fatto comunque obbligo ad un genitore, o ad un delegato dall'esercente la potestà genitoriale, di accompagnare e sorvegliare, alla fermata stabilita, gli studenti di età inferiore a 14 anni fino alla salita sullo scuolabus per il percorso di andata e di riprenderne la custodia, al ritorno, dal momento della discesa dallo stesso. E' obbligatoria la presenza alla fermata per almeno 10 minuti prima e dopo l'orario previsto.

Solo nel caso in cui entrambi i genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale, in considerazione dell'età del minore di 14 anni, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto responsabilizzazione, ritengano che il minore abbia raggiunto un livello di maturità sufficiente da poter percorrere il tragitto tra la fermata dello scuolabus e la propria abitazione senza essere accompagnato, gli stessi possono autorizzare per iscritto il personale operante sullo scuolabus a lasciare il minore alla fermata anche in assenza di adulti che lo prendano in carico, allegando la "dichiarazione rientro in autonomia" ai sensi dell'art. 19 bis del Decreto Legge n.148 del 16.10.2017.

Se alla fermata non è presente il genitore esercente la potestà genitoriale o un delegato a ricevere il minore, salvo quanto sopra previsto, il minore stesso non potrà essere fatto scendere dall'automezzo. Ricorrendo tale ipotesi il minore sarà riaccompagnato, al termine del tragitto, presso l'istituto comprensivo o altro luogo in cui sia possibile custodirlo da parte di un soggetto adulto idoneo. Sarà onere del genitore procedere a recuperare il minore. Se da ciò dovessero derivare maggiori oneri per il Comune di Istrana, è facoltà dell'Amministrazione rivalersi sugli esercenti la potestà genitoriale.

Se per più di tre volte nell'arco dell'anno scolastico si dovesse verificare la situazione di cui al

capoverso precedente, qualora i genitori non adducano motivazioni gravi o impedimenti derivanti da caso fortuito, forza maggiore o altrimenti ad essi non imputabili, con provvedimento del Responsabile del servizio sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 90,00. Con lo stesso provvedimento il Responsabile del servizio potrà applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dalla fruizione del servizio per un periodo non superiore a 20 gg.

ART. 7- Accompagnatore

Qualora ne ravvisi l'opportunità, e compatibilmente con le risorse disponibili l'Amministrazione Comunale potrà istituire un servizio di accompagnamento con l'obiettivo di curare la sicurezza e garantire l'ordinato comportamento degli alunni durante il tragitto, e nelle operazioni di salita e discesa dal mezzo.

Il genitore o l'adulto delegato ha comunque l'obbligo di essere presente con puntualità alla fermata per accogliere il bambino.

ART. 8 – Modalità di adesione al servizio

La domanda di iscrizione al servizio dovrà essere presentata ogni anno scolastico e dovrà avvenire entro il 31 maggio, utilizzando l'apposito modulo di iscrizione presente sul sito internet del Comune.

In caso di esubero di richieste, rispetto alla disponibilità dei posti sui vari scuolabus, saranno redatte, all'inizio di ogni anno scolastico, graduatorie che terranno conto dei seguenti requisiti in ordine decrescente di importanza:

- a) residenza nel comune di Istrana;
- b) distanza abitazione scuola;
- c) fratelli già utilizzatori del servizio.

In ogni caso, eventuali situazioni particolarmente problematiche di carattere familiare saranno di volta in volta valutate dall'ufficio.

La domanda contiene l'impegno del genitore ad accettare e rispettare tutte le condizioni e le modalità per lo svolgimento del servizio previste dalla presente disciplina ed, in particolare, ad essere presente alla fermata dello scuolabus all'orario di rientro dalla scuola, salvo quanto previsto dall'art. 19 bis del Decreto Legge n.148 del 16.10.2017, qualora i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori, e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, autorizzino il minore ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, ovvero il rientro in autonomia del minore.

Decorso il termine stabilito per la presentazione delle domande, qualora ne pervengano altre, saranno accolte solo se vi sarà ancora disponibilità di posti e se le stesse non comporteranno modifiche ai percorsi stabiliti e/o significativi allungamenti dei tempi di percorrenza in conseguenza della necessità di istituire nuove fermate.

All'atto della presentazione della domanda di trasporto scolastico il genitore (o altro familiare esercente la potestà genitoriale) deve sottoscrivere la presa visione del presente vademecum e accettarne tutte le condizioni, senza riserva alcuna.

Ogni variazione, quali:

- cambiamento di residenza;
- cessazione del servizio;
- modifica di utilizzo;

dovrà essere comunicata tempestivamente all'ufficio comunale da parte della famiglia.

E' consentita l'iscrizione in corso d'anno solo previa verifica dei posti disponibili.

L'utente che in corso d'anno si iscriva al servizio, per trasferimento della residenza o trasferimento da altro plesso scolastico, dovrà pagare la tariffa quantificata su base mensile, in proporzione al periodo di utilizzo.

ART. 9 - Tariffe e modalità di pagamento

Con deliberazione di Giunta Comunale sono determinate le tariffe del Servizio di Trasporto Scolastico, in coerenza con gli indirizzi e le previsioni di bilancio. Con la sottoscrizione della domanda di accesso al servizio il genitore (o l'esercente la potestà genitoriale) dichiara altresì di aver preso visione delle tariffe applicate per il servizio medesimo e ne accetta la retta conseguente.

Ogni utente che richiede il servizio di trasporto scolastico dovrà provvedere al versamento della tariffa annuale fissata dall'Amministrazione Comunale

La tariffa dovrà essere corrisposta per intero anche se l'utente non abbia usufruito del servizio per l'intero anno scolastico, salvo quanto disposto dall'articolo 11 della presente disciplina.

Qualora l'utente sia persona portatrice di handicap certificata sulla base della L. 104/92 e successive modifiche ed integrazioni, il servizio è gratuito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L. n. 118/1971, ripresa nella legge quadro n. 104/1992.

L'iscrizione al servizio comporta il pagamento dell'abbonamento quota annuale, in un'unica soluzione entro il 15 settembre o in due rate con le seguenti scadenze:

15 settembre: 1^ rata

15 dicembre: 2^ rata.

Gli utenti che intendono avvalersi dell'accesso agevolato alla prestazione, dovranno rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali che valuterà il possesso dei requisiti. Se una domanda di iscrizione, presentata dopo l'inizio dell'anno scolastico, viene accolta, la retta calcolata in base ai mesi di riferimento da parte dell'Ufficio Scuola è da pagarsi prima dell'inizio di fruizione del servizio medesimo; non potranno essere ammessi al servizio di trasporto gli utenti che non abbiano versato la retta di riferimento.

L'eventuale mancato utilizzo del servizio per un periodo continuativo o saltuario NON dà diritto al rimborso della somma corrispondente al periodo di mancato utilizzo del servizio.

ART. 10 - Mancato pagamento tariffa

Nel caso in cui i versamenti non siano effettuati regolarmente, l'Ufficio Scuola invia una nota di sollecito ai genitori o alle persone esercenti la potestà genitoriale per provvedere al pagamento delle somme dovute entro 15 giorni dal ricevimento del sollecito.

In caso di mancato adempimento si procederà alla riscossione coattiva, con aggravio delle spese di notifica, nonché alla sospensione del servizio.

ART. 11 - Rinuncia al servizio e rimborsi

La rinuncia al servizio da parte del genitore (o l'esercente la potestà genitoriale) se comunicata

per iscritto prima dell'inizio dell'anno scolastico, non comporta il pagamento di alcuna quota. Se la comunicazione avviene ad anno scolastico iniziato, il genitore o l'esercente la potestà genitoriale è tenuto al pagamento della rata corrispondente al periodo per il quale è stato richiesto il servizio, anche se non è stato utilizzato dall'alunno.

In caso di rinuncia al servizio, debitamente motivata, (es. cambio residenza, o scuola) potrà essere riconosciuto un rimborso delle somme pagate in eccedenza per il periodo corrispondente al mancato utilizzo, al termine di ogni anno scolastico. Non si procederà ad alcun rimborso qualora la somma sia inferiore all'equivalente di due mensilità.

Nessun rimborso dovuto dall'Amministrazione Comunale nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per cause ad essa non imputabili (es. guasto del mezzo, scioperi, condizioni metereologiche particolarmente avverse, etc.).

ART.12 - Richiami e sanzioni

L'autista dello scuolabus dovrà vigilare gli alunni provvedendo al richiamo verbale in caso di comportamento scorretto e segnalando tempestivamente all'Ufficio Scuola coloro che, nonostante il richiamo, perseverino a comportarsi in modo non adeguato, per l'adozione delle eventuali sanzioni.

Per i minori che adottano comportamenti scorretti l'Ufficio Scuola applicherà i seguenti provvedimenti:

- a) richiamo verbale;
- b) avviso formale per iscritto ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio o degli stessi;
- c) sospensione dall'utilizzo del servizio per un periodo non superiore a 10 gg, ovvero, sentito il personale che opera sullo scuolabus, la sospensione totale se l'alunno insisterà nel comportarsi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri. In entrambi i casi la retta per il trasporto scolastico non verrà rimborsata.

Il provvedimento che dispone la sospensione deve essere notificato, almeno 7 giorni prima dell'inizio della sospensione, ai genitori dell'alunno o chi per loro esercita la patria potestà e al soggetto che gestisce il trasporto. I danni provocati dagli alunni alla proprietà dei terzi ed allo scuolabus devono essere rimborsati dai genitori dell'alunno o chi per loro esercita la patria potestà.

ART. 13 - Reclami

I reclami e le segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati all'Amministrazione Comunale, che adotterà le eventuali misure correttive e procederà a fornire le opportune spiegazioni nel termine massimo di 60 giorni dalla presentazione.

ART. 14 – Riferimenti normativi

Per quanto non previsto dal presente vademecum, si farà espresso riferimento alle vigenti norme di legge in materia.

ART. 15 – Pubblicità

La presente disciplina viene inoltrata per opportuna conoscenza a tutte le istituzioni scolastiche comunali interessate, agli operatori e agli utenti del servizio, nonché alla ditta affidataria del servizio di trasporto, ed è comunque in visione presso gli uffici comunali e pubblicata sul sito istituzionale del Comune.